

## ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30  
60020 SIROLO (AN)

### DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 19 P

Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco

Data: 28/08/2020

L'anno duemilaventini, il giorno ventotto del mese di agosto, nel proprio ufficio,

#### Il Direttore

Premesso che,  
ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del Parco stesso secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 394/1991;

con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015;

il Regolamento del Parco del Conero all'art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;

Considerato che

nel rispetto del co. 13 dell'art. 2.1 del Regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal Responsabile del Procedimento;

con Determina Direttoriale n. 71 del 04.07.2018 l'Agr. Elisabetta Ferroni dell'ufficio Valorizzazione Ambientale è individuata come responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere ecologico-ambientale e per i pareri in merito alla Valutazione di Incidenza per piani o interventi che possono avere incidenza significativa sui Siti Natura 2000 per cui il Parco del Conero è stato individuato come Ente Gestore, fatta eccezione per quegli interventi che si ritiene non possano avere significative implicazioni di carattere ecologico;

Considerato che è pervenuta a firma del sig. Alessandro Doffo, in qualità di promissario acquirente, la richiesta nostro prot. 1995 dell'08/07/2020 di nulla osta per la trinciatura di rovi e canne in un appezzamento di terreno in località Massignano individuato al NCT del Comune di Ancona ai Foglio 147, particella 341, come illustrato nella Relazione Agronomica a firma del Dott. For. Francesco Renzaglia.

A seguito della richiesta, l'Agr. Elisabetta Ferroni ha eseguito il sopralluogo in presenza del richiedente in data 26/08/2020, volto a verificare lo stato dei luoghi, e relazionato al Direttore sulle valutazioni effettuate al riguardo;

L'intervento si rende necessario al fine di rendere accessibile l'area a valle dell'edificio colonico per poter effettuare dei rilievi topografici.

L'area oggetto di intervento, pur essendo classificata come ZTO "B" ai sensi del D.M. 1444/68 e come area "Ps" ai sensi del Piano del Parco, ricade all'interno del sito di interesse comunitario (Natura 2000) ZPS "Monte Conero" e presenta una copertura vegetale spontanea in libera evoluzione, di tipo misto, erbaceo, arbustivo ed arboreo, che, facendo parte dell'ecomosaico seminaturale che circonda l'abitato di Massignano, ha un valore ecologico per la fauna.

In sede di sopralluogo è stato verificato che una parte dell'area era già stata oggetto di intervento (non autorizzato) consistente, oltre che nella trinciatura di rovi e canne, che potrebbe essere ricondotta agli interventi di manutenzione delle "aree inedificate nelle zone Ps" ai sensi dell'art. 3.25 del Regolamento, anche nel taglio raso di alcuni alberi e ceppaie di alloro, sambuco, tamerice, e

probabilmente 1 olmo (diametro 22 cm al colletto). Ricadendo l'area in ZTO "B" del PRG di Ancona, non era necessario richiedere il nulla osta né per la trinciatura né per l'abbattimento, pur rimanendo l'obbligo di compensazione delle piante abbattute ai sensi degli articoli 2.11, 2.12 e 2.13 del Regolamento del Parco, mentre era presumibilmente necessario chiedere il parere in merito alla Valutazione di Incidenza – procedura semplificata – ai sensi della DGR 220/2010.

L'intervento descritto nella Relazione Agronomica consegnata, se effettuato una tantum, ed al di fuori del periodo riproduttivo della fauna, risulta conforme alla normativa del Parco, compresi i Piani di Gestione, e si ritiene non necessari di ulteriori approfondimenti in merito alla Valutazione di Incidenza, potendo escludere impatti significativi su habitat o specie di interesse comunitario della ZPS Monte Conero, in cui ricade l'intervento.

Vista la non complessità della pratica si ritiene non necessario sottoporla alla Commissione Tecnica.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;

Vista la legge n. 127/97 e ss. mm. e ii.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;

Visto il Piano del Parco Del Conero pubblicato sul supplemento n° 5 al BUR Marche n° 37 del 29/04/2010;

Visto il Regolamento del Parco del Conero pubblicato sul BURM del 18/06/2015;

Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 pubblicato nel BURM n. 64 del 31.07.2015;

#### DETERMINA

*Pratica* prot. **1995 dell'08/07/2020**;

*Richiedente*: **Alessandro Doffo**;

*Oggetto*: Decespugliamento di un appezzamento di terreno in località Massignano individuato al NCT del Comune di Ancona ai Foglio 147, particella 341.

*Localizzazione Intervento*: località Massignano del Comune Ancona

**Il rilascio**, fatti salvi eventuali diritti di terzi, **del parere positivo in merito alla Valutazione di Incidenza** con procedura semplificata ai sensi della DGR 220/2010 e s. m. e i., **e del nulla osta**, all'intervento di taglio raso/trinciatura esclusivamente di rovi, canne e vegetazione erbacea, nella porzione di terreno a valle dell'edificio come individuata nella relazione, salvaguardando tutti gli individui arbustivi e arborei di specie diverse, anche non di alto fusto, con le seguenti prescrizioni:

- gli esemplari di sambuco di grandi dimensioni (presumibilmente secolari) se necessario dovranno essere adeguatamente schermati e protetti; potranno essere soggetti, se necessario, a potatura ordinaria.
- I residui della trinciatura dovranno rimanere in loco, avendo cura di evitare la formazione di accumuli di materiale di altezza superiore a 15 cm al fine di prevenire un accentuarsi del rischio di incendio.
- L'intervento dovrà essere effettuato una tantum al fine di consentire successivamente alla vegetazione di ricrescere e di ripristinare la copertura attualmente esistente.
- L'intervento non dovrà essere effettuato durante il periodo riproduttivo della fauna che va da febbraio a luglio compresi.
- I rifiuti presenti nell'area dovranno essere rimossi e smaltiti a norma di legge.

**Di rammentare** che, ai sensi del Regolamento del Parco, *Art. 3.25 - Sistemazione e manutenzione delle aree inutilizzate e delle aree scoperte di pertinenza – (...) Gli interventi di taglio raso della vegetazione infestante a rovo, ailanto e robinia circostante fabbricati disabitati in un raggio di 10 metri da essi, può avvenire previa comunicazione all'Ente Parco fatto salvo quanto previsto dalla LR 6/2005 e ss. mm. e ii. La comunicazione deve contenere tutte le informazioni e la documentazione previste nell'allegato B. (...).*

*La presente determinazione, viene trasmessa all'ufficio Valorizzazione Ambientale per gli adempimenti conseguenti.*

Il Direttore  
del Parco Naturale del Conero  
F.to Dr. Marco Zannini

oo

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione

Sirolo, li 28/08/2020

UFF. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE  
F.to Dott.ssa Agr. Elisabetta Ferroni

Visto: Il Direttore  
del Parco Naturale del Conero  
F.to Dr. Marco Zannini

oo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 28/08/2020 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

Il Direttore  
del Parco Naturale del Conero  
F.to Dr. Marco Zannini

oo